

Codice A1705C

D.D. 21 novembre 2025, n. 1025

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, in attuazione del D.lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 e della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 e s.m.i.



ATTO DD 1025/A1705C/2025

DEL 21/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, in attuazione del D.lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 e della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*, che stabilisce, qualora siano rilevate

irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere “elementi stabiliti a livello regionale”;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifiche, con Decisione C(2025)3805 del 18 giugno 2025; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti “elementi stabiliti a livello regionale” per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022”. I CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sui territori di rispettiva competenza;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 2-941 del 31 marzo 2025, prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale;

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, attuativo del regolamento (UE) 2021/2116, che disciplina il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti erogati ai beneficiari prevedendo che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza, eventuale ripetizione e intenzionalità dell'inosservanza rilevata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di

riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;

verificato che il citato decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce negli articoli 1, 15 e nell’Allegato 5 le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione (fino all’esclusione) applicabili agli interventi non connessi a superfici e ad animali;

preso atto che il citato decreto n. 93348 del 26 febbraio 2024 stabilisce all’art.15, in particolare, quanto segue:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 2: la percentuale di riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata e all’eventuale ripetizione di ciascuna inadempienza;
- comma 3: in caso di violazione di impegni volti ad assicurare la stabilità degli investimenti, i parametri di entità e gravità sono da considerarsi sempre di livello massimo, mentre il parametro della durata (definito come il lasso di tempo durante il quale perdura l’effetto dell’inosservanza) può essere modulato dalle Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, fino all’eventuale esclusione dal sostegno;
- comma 4: per gli interventi di esclusivo livello nazionale, la percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione che possono giungere sino all’esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 7: in caso di contestuale accertamento di inadempienze e di scostamenti di cui al comma precedente, si applica prima la riduzione relativa a questi ultimi e poi la riduzione relativa alle inadempienze accertate;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;
- comma 9: l’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva per inosservanze che non pregiudicano la realizzazione delle finalità generali dell’intervento e a cui il beneficiario può porre rimedio. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa;
- comma 10: qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad un impegno o a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. All’art. 14, comma 2, un’inosservanza è definita grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. Qualora si

accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave.

vista la determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante nell'allegato A la disciplina regionale per la definizione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari relative agli interventi non connessi alle superfici o agli animali (non SIGC) di cui al reg. UE 2021/2115, previsti per l'Italia dal PSP 2023-2027 e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027;

tenuto conto che la citata determinazione n. 357 del 13 maggio 2024, modificata per mero errore materiale mediante la D.D. n. 903 in data 21 ottobre 2025, demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-27 di rispettiva competenza;

vista la D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 che ha disposto, tra l'altro, con riferimento al PSP della PAC 2023-2027 e al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- l'attivazione nell'anno 2024 di un bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'intervento SRD04 - Azione 1 Sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema", con una dotazione di euro 1.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 407.000,00 di quota UE a carico del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 415.100,00 di quota Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 177.900,00 di quota Regione, (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, in cui sono specificati:
 - il contesto giuridico degli interventi in oggetto del CSR 2023-2027;
 - la ripartizione della dotazione finanziaria tra gli interventi interessati;
 - i termini per la presentazione delle domande di aiuto;
- gli indirizzi, comprensivi dell'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi: per l'attuazione del Bando dell'Intervento SRD04 azione 1 sotto-Intervento B e per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto, l'applicazione dei principi e criteri di selezione dell'intervento SRD04-B, contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027;

considerato che la D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del bando;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 694/A1705B/2024 in data 11 settembre 2024 e s.m.i. mediante la quale è stato approvato il primo bando per l'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, attivato dalla DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024;

tenuto conto che è prevista l'emanazione almeno di un secondo bando per l'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che comprende, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema

Informativo Agricolo Piemontese” al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore “A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato pertanto necessario, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande, definire il sistema di riduzioni ed esclusioni ai sensi delle norme dell’Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e con particolare riferimento alle fattispecie e agli altri elementi elencati nell’art. 15 del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348, da applicare in caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi relativi all’intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B;

richiamato che la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 viene effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate:

- la quota comunitaria del 40,70% versata direttamente dalla UE all’Organismo pagatore;
- la quota del 41,51% a carico dello Stato, versata direttamente all’Organismo pagatore;
- la quota regionale del 17,79% di volta in volta impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e successivamente trasferita all’Organismo pagatore;

stabilito di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze in merito ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall’intervento SRD04 Azione 1 Sottointervento B come Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l’ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell’ARPEA., il quale prevede tra l’altro che l’Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 recante “stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative”.

Dato atto che:

- l’Allegato 1 della presente determinazione, che definisce in dettaglio le riduzioni corrispondenti alle possibili fattispecie di violazione, è stato predisposto attraverso due bozze successive datate 2 e 23 ottobre 2025, in merito alle quali è stato sentito l’Organismo Pagatore regionale per i

pagamenti in agricoltura (ARPEA), ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, ed è stato consultato il Settore regionale A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica), competente per le istruttorie dell'intervento in oggetto;

- la versione finale dell'Allegato 1 tiene conto dei rilievi espressi dall'ARPEA il 7 ottobre 2025 e il 29 ottobre 2025 nonché delle osservazioni pervenute dal Settore regionale A1713C nelle date del 13 ottobre 2025 e 3 novembre 2025;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri emersi in fase di applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle pertinenti norme unionali e nazionali, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per la definizione delle percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

tenuto conto che il presente provvedimento può determinare una riduzione del pagamento fino alla totale esclusione dal sostegno in quanto esprime una valutazione in merito all'ammissibilità al sostegno e definisce per ciascuna delle domande ammissibili e finanziabili il valore massimo (pari a quello richiesto) rispetto al quale il Settore incaricato dell'istruttoria potrà determinare l'importo da proporre in liquidazione e, pertanto, sarà pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/>.

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

verificata, inoltre, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione

dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della DD n. 357 del 13 maggio 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1. di adottare - in riferimento all'intervento SRD04 Azione 1, Sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del Piano Strategico nazionale PAC e del CSR del Piemonte per il periodo 2023-2027 - le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni, da applicare per il corretto riconoscimento delle spese del FEASR dovute per gli investimenti effettuati;
2. di approvare le disposizioni di cui al punto 1. come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri in fase di applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
 - delle norme unionali e nazionali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
 - dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato